



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



Prot.n. 7350

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO NELLA SOCIETA' ATVO DI SAN DONA' DI PIAVE (770 AZIONI SU 915)

IL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

RENDE NOTO

che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017, esecutiva, della delibera della Giunta Comunale n. 101 del 31.07.2017 nonché della determinazione n.36/SEG del 01.08.2017, intende cedere nelle forme dell'evidenza pubblica n.770 azioni su 915 della Società Atvo S.p.A. di San Donà di Piave.

Ente Cedente

Comune di Fossalta di Portogruaro – Piazza Risorgimento n. 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE).

Ogni eventuale chiarimento o documento inerente la presente procedura potrà essere richiesto all'Ufficio Contratti del Comune di Fossalta di Portogruaro, Piazza Risorgimento n. 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (tel. 0421/249522, telefax 0421/249579) e/o al Segretario Comunale, dott. Paolo Orso, Piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249523, telefax 0421/249579, e-mail segreteria@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it entro il termine perentorio del **28.09.2017** ore **12.00**

Il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale di Fossalta di Portogruaro, dott. Paolo Orso, nominato con Decreto Sindacale ex art. 97 comma 4 lett. D) prot.n. 3259 del 04.04.2017.

Oggetto della cessione

La partecipazione azionaria oggetto di vendita è composta da n. 770 azioni (su 915 di proprietà) della Società Atvo S.p.A. di San Donà di Piave, pari al 0,85% del capitale sociale per un prezzo a base d'asta pari ad euro 386,00 (Euro trecentoottantasei/00) per ogni azione posta in vendita ed un valore complessivo di euro 297.220,00 (duecentonovantasettemiladuecentoventi/00) per il pacchetto di n. 770 azioni.

L'importo del pacchetto azionario è stato stimato in base ai valori utilizzati dalla Società ATVO S.p.A. il 28.12.2016 per l'aumento di capitale per l'ingresso di nuovi soci privati.

La cessione non è soggetta ad IVA e non rientra tra le attività commerciali dell'Ente

Criterio di aggiudicazione

La vendita è effettuata mediante esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui all'art. 3 del R.D. 18/11/1023, n. 24400 e dagli artt. 73 lett. C), 76 e 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base di gara.

Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione sarà definita a unico incanto.

Attesa la presenza di un diritto statutario di prelazione in favore degli altri soci della società, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta come meglio riportato al successivo punto "Diritto di prelazione e gradimento previsto dallo statuto". L'aggiudicatario in sede di gara non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione nel caso in cui tali altri soci si avvalgano del diritto di prelazione loro spettante.

L'aggiudicazione provvisoria è, altresì, risolutivamente condizionata alla manifestazione del gradimento, così come disciplinata dallo statuto di Atvo S.p.A..

Nel caso di diniego di gradimento, l'aggiudicazione provvisoria cesserà di avere efficacia. Qualora unitamente al diniego di gradimento venisse indicato un acquirente alternativo l'Amministrazione Comunale provvederà a aggiudicare provvisoriamente il contratto al soggetto indicato.

Profili Societari

La Società ha sede a San Donà di Piave.

La società ATVO S.p.A. ha per oggetto, ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la realizzazione e la gestione di servizi di interesse generale, anche economico, in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni e dello Stato;
- c) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;
- d) svolgere servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- e) svolgere i servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- f) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario;
- g) attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- h) attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto;
- i) effettuare, anche con la partecipazione di privati, ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, quelle attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili, di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini istituzionali della Società;

- j) rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;
- k) la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quali elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e metropolitana, che siano ad essa affidati anche da altri soggetti, pubblici o privati;
- l) la società realizzerà tali attività prevalentemente in forma diretta.
Per alcune attività potrà essere prevista la concessione, l'appalto o qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti (es.: associazioni temporanee di impresa), a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati;
- m) la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.
Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale;
- n) la società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

Il capitale sociale al 31/12/2016 ammonta a Euro 8.974.600,00 (ottomilioni-novecentosettantaquattromilaseicento(00) rappresentato da n. 89.746 azioni da Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.

Per una più esaustiva valutazione dei profili societari si rinvia allo Statuto Sociale e all'ultimo bilancio approvato dalla Società Atvo S.p.A. che costituiscono parte della documentazione a disposizione dei partecipanti presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Fossalta di Portogruaro, Piazza Risorgimento n. 9.

Diritto di prelazione e gradimento

Art. 9 – Trasferimento Azioni

9.1) Fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio privato lo stesso non può compiere atti di cessione delle azioni o costituzione di diritti reali sulle stesse.

Tale clausola non si applica nel caso la società non risulti più affidataria dei servizi di T.P.L. a seguito di gara indetta dalle autorità competenti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionali di tempo in tempo vigente.

9.2) Decorso i termini di cui al comma 9.1), il socio privato può effettuare atto di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse a condizione che gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Il gradimento è espresso dall'assemblea della società come previsto dall'art. 10.

9.3) Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazioni a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.4) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o al-tri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

9.5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 9.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in prelazione.

9.6) Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dovrà esercitare la prelazione stessa sull'intero numero delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in prelazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in prelazione saranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.7) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario – avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un collegio arbitrale nominato ai sensi del successivo art. 31 del presente statuto.

Il collegio arbitrale determinerà il prezzo delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione oggetto di prelazione, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente o di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore dei titoli azionari.

Il collegio arbitrale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti i soci coinvolti nella procedura di arbitraggio la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Salvo quanto previsto al successivo comma 9.8, le spese del collegio arbitrale sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il Socio offerente e il Socio o i Soci acquirenti. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti.

9.8) Il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso le spese di valutazione saranno ed esclusivo carico del rinunciante.

Anche i soci acquirenti hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro 15 giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti, e il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni alle condizioni indicate nell'offerta di cui sub 9.3.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti comuni.

9.9) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 9.3, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi degli altri soci.

Art. 10 – Gradimento

10.1) Le azioni, le obbligazioni e gli warrants non possono essere trasferiti senza il previo gradimento dell'Assemblea dei soci.

10.2) Il gradimento potrà essere motivatamente negato solamente se l'avente diritti dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e competenze tecniche almeno pari a quelle minime che il socio alienante doveva avere al momento del suo ingresso in società, da determinarsi la prima, in base ai rispettivi bilanci atualizzati e, le seconde, in base gli indirizzi di sviluppo imprenditoriale proposti dall'acquirente. Il gradimento non potrà essere negato in caso di alienazione con scelta del nuovo acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica.

10.3) I termini di "trasferimento" e "trasferite" hanno, nel presente articolo, il significato di cui all'art. 9), comma 9.4).

10.4) Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, l'assemblea dei soci si pronuncia motivatamente entro novanta giorni dalla ricezione.

Decorso novanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

10.5) Qualora il gradimento venga negato, la società, nei limiti di legge, o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato dal collegio arbitrale ai sensi del precedente art. 9.7). A tal fine l'organo di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 90 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare:

- persone fisiche che intendano diventare esse stesse proprietarie delle azioni o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare;
- titolari di impresa individuale che intendano diventare essi stessi proprietari delle azioni o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare;
- società o associazioni anche privi di personalità giuridica, che intendano diventare essi stessi proprietari delle azioni o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare;
- raggruppamenti temporanei di soggetti, in tal caso l'offerta è presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascuno dei soggetti. E' necessario, a pena di esclusione del raggruppamento, che ciascuno dei soggetti possieda i requisiti richiesti dal presente bando. E' inoltre necessario che ciascun soggetto in sede di offerta si impegni a costituire una nuova società entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Tale società deve possedere i requisiti richiesti dal bando. L'offerta dei soggetti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. E' fatto divieto di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo.

Nel caso che il soggetto agisca in nome e per conto di terzi è necessario che sia munito di **procura speciale**, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, **da presentare con l'offerta a pena di esclusione, in originale o copia autentica**. In questo caso, le offerte, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto della persona mandante. Non sono ammessi i mandati con procura generale.

Nel caso che il soggetto agisca per persona da nominare, secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D. 827/1924, l'offerente, purché egli stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto e il deposito cauzionale a garanzia dell'offerta sia a lui intestato, può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione provvisoria, ovvero entro il termine di tre giorni dall'aggiudicazione stessa. Se l'offerente non formula, nel termine utile, la dichiarazione o la persona dichiarata non accetta al momento dell'aggiudicazione provvisoria, se presente alla stessa, o entro i tre giorni successivi, o non ha i requisiti necessari per concorrere all'asta, o in generale per obbligarsi a fare contratti, l'offerente è considerato a tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti previsti nella dichiarazione di cui al successivo punto "Modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta".

Deposito cauzionale

I partecipanti alla gara dovranno effettuare a favore del Comune di Fossalta di Portogruaro un deposito cauzionale, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca INTESA SAN PAOLO, - IBAN IT 50 M 03069 36243 067000002454, indicando la seguente causale "Deposito cauzionale per la gara per la cessione di azioni ordinarie della Società ATVO S.p.A.", per un importo di Euro 29.722,00 (10%) (ventinovemilasettecentoventidue/00).

La garanzia potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario italiano o succursale italiana di istituto bancario internazionale, ovvero mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Leg.vo 385/2003, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica.

La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Il deposito cauzionale dovrà avere validità per almeno 12 mesi dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata nella "Busta A" contenente i documenti, a pena di esclusione.

Ai non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Il deposito cauzionale in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita o del mancato pagamento del prezzo per fatto dell'aggiudicatario.

Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno presentare, **a pena di esclusione:**

BUSTA A contenente:

- **domanda di partecipazione** e connessa dichiarazione, redatta in bollo, corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

- **prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale;**
- **la procura speciale**, in originale o copia autentica, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, se l'offerta è formulata in nome e per conto di terzi;
- **l'impegno** manifestato da ciascuno dei soggetti a costituirsi in una nuova società entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, se l'offerta è formulata da un raggruppamento temporaneo di soggetti.

BUSTA b contenente:

l'offerta economica.

Il plico contenente la busta A) e B) deve essere, **a pena di esclusione**, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima.

(OFFERTA RELATIVA ALLA VENDITA DI QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO IN ATVO S.P.A. – GARA DEL GIORNO 05.10.2017 ORE 16.00)

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Fossalta di Portogruaro – Piazza Risorgimento n. 9 – trasmesso all'Ufficio Protocollo di questo Comune po posta (a mezzo raccomandata); direttamente o con altri mezzi ritenuti dalla Ditta stessa celeri ed idonei e dovrà pervenire, **pena di esclusione** entro **le ore 11.00 del giorno 04.10.2017.-**

Il recapito del plico entro il termine indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nulla busta "A" – Documentazione – devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione all'asta redatta in bollo, in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive l'offerta economica, che dovrà essere:

- una persona fisica che intenda diventare essa stessa proprietaria delle azioni o che agisca in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisca per persona da nominare;
- il titolare di un'impresa individuale che intenda diventare esso stesso proprietario delle azioni o che agisca in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agisca per persona da nominare;
- una Società, un ente o un'associazione anche privi di personalità giuridica, che intendano diventare essi stessi proprietari delle azioni o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare.

Nei casi indicati, va allegata a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Con la domanda di partecipazione il sottoscrittore dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva in carta semplice con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, ai sensi degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, avente – **a pena di esclusione** – con cui si dichiara ed attesta:

a) indicazione del soggetto che dovrà acquistare le azioni, nonché **dei dati e della qualifica** di chi sottoscrive l'offerta e dichiarazione. In particolare:

- per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore;
- per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, generalità del sottoscrittore rappresentante;
- per le società semplici, associazioni od enti privi di personalità giuridica, non iscritti nel registro delle imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del sottoscrittore rappresentante;
- attestazione di titolarità del sottoscrittore dell'impresa o di legale rappresentanza di società od enti, con indicazione in quest'ultimo caso degli estremi dell'atto da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza ovvero, se trattasi di ente pubblico, del provvedimento autorizzativo alla partecipazione all'asta e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l'ente;
- in caso di offerta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al sottoscrittore, dei dati relativi a colui sul quale ricadranno gli effetti dell'aggiudicazione nonché gli estremi dell'atto notarile di conferimento della *procura speciale, da allegare a pena d'esclusione*, per partecipare al presente bando;
- specificazione se si tratta di offerta per persona da nominare;

b) che il sottoscrittore si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili

c) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m. e non sussiste una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio (*tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente. Tali dichiarazioni devono essere rese personalmente: dalla persona fisica o dal titolare se si tratta di impresa individuale; da ciascuno socio della società semplice e delle s.n.c.; dal/i socio/i accomandatario/i della s.a.s., nonché dall'/gli amministratore/i con potere di rappresentanza della società se si tratta di altro tipo di società; da coloro che sono muniti del potere di rappresentanza se si tratta di altri enti*)

e) di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento (formale e sostanziale) con altri offerenti partecipanti alla gara;

f) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara;

g) di aver preso visione dello statuto della Società;

h) di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni, il prezzo offerto in sede di gara;

i) che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 12 mesi dalla data di presentazione.

Oltre alle suddette attestazioni:

- *le imprese individuali o le società iscritte nel Registro delle Imprese dovranno inoltre dichiarare:*

che l'impresa individuale o societari è iscritta nel registro delle Imprese e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- le società semplici, associazioni od enti privi di personalità giuridica, non iscritti nel Registro delle imprese dovranno inoltre dichiarare:

che i soci della Società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbiano presentato domanda di concordato;

- le imprese individuali o le società iscritte nel registro delle Imprese, le società semplici, associazioni ed enti privi di personalità giuridica, non iscritti nel Registro delle imprese dovranno inoltre dichiarare:

che la soc./Ente non è stata applicata la sanzioni interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. C del D.Lgs 231/2001 o misura cautelare che comporti il divieto o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Sono ammesse offerte:

- *per procura speciale, da presentare, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in questo caso le offerte, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto della persona mandante; non son validi i mandati di procura generale;*

- *per persona da nominare, secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D. 827/1924.*

L'offerente, purché egli stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e il deposito cauzionale a garanzia dell'offerta sia a lui intestato, può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni dall'aggiudicazione stessa.

Se l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione o la persona dichiarata non accetti al momento dell'aggiudicazione se presente alla stessa o entro i tre giorni successivi, o non abbia i requisiti necessari per concorrere all'asta o in generale per obbligarsi a fare contratti, l'offerente è considerato a tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

2) Prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale

dell'importo di Euro 29.722,00 (ventinovemilasettecentoventidue/00) mediante allegazione dell'originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento;

oltre a quanto sopra dovrà essere presentato:

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti

3) Impegno manifestato da ciascuno dei soggetti a costituirsi in una nuova società entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria

In caso di offerta formulata in nome e per conto di terzi

4) Procura speciale, in originale o copia autentica, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella busta "B" – Offerta economica – dovrà essere contenuta:

l'offerta economica redatta in botto, in lingua italiana sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

L'offerta economica dovrà essere **irrevocabile e incondizionata** e dovrà contenere l'indicazione oltre che in cifre anche in lettere, della somma che l'interessato offre per l'acquisto della partecipazione azionaria oggetto di gara.

Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere e tra l'importo offerto, sarà tenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La busta B dovrà contenere soltanto l'offerta e nessun altro dei documenti amministrativi che dovranno essere consegnati esclusivamente nella busta A.

Per la documentazione di partecipazione e per l'offerta economica potranno essere utilizzati i modelli allegati al presente bando.

L'utilizzo dei modelli non è obbligatorio, la loro predisposizione è volta a semplificare la formulazione dell'offerta. L'offerta in ogni caso dovrà rispettare le prescrizioni stabilite nel bando di gara.

Condizioni Generali

Non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso Soggetto, non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.

Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per atto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L'Amministrazione in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionali prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno.

L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile a partire dalla data di sua presentazione e per la durata di mesi 12 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Tutti i costi, le spese, gli oneri fiscali relativi alla procedura, alla stipulazione e alla esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario senza facoltà di rivalsa.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo con l'atto di aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura, di procedere alla vendita e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94, del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

Modalità di espletamento della gara

L'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto aggiudicatario è affidato ad una Commissione di Gara, nominata dalla Giunta Comunale e composta da dipendenti apicali dell'ente comunale e presieduta dal Segretario, si riserva di affidare compiti consultivi ad esperti.

La Commissione di Gara procederà con le seguenti modalità:

Il giorno **05.10.2017, alle ore 16.00**, presso la Sede Municipale, Piazza Risorgimento n. 9 a Fossalta di Portogruaro, in seduta pubblica sarà esperita la gara per la vendita di n. 770 azioni del Comune di Fossalta di Portogruaro nella Società Atvo S.p.A..

La Commissione di gara, constatata la conformità formale dei plichi a quanto stabilito dal bando nonché l'integrità dei plichi stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, all'ammissione delle offerte idonee e alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente della Commissione procederà alla lettura a voce alta delle offerte economiche, tra le valide, pervenute. Lette le offerte economiche, il Presidente di gara indicherà, fra le offerte valide pervenute, quelle più alte. Quindi procederà all'aggiudicazione provvisoria, in favore del concorrente che abbia offerto il maggior prezzo che dovrà essere pari o superiore al prezzo minimo d'asta indicato in precedenza. Il Presidente procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utili e valida purché superiore u uguale al prezzo d'asta. Le offerte inferiori al prezzo posto a base d'asta non saranno considerate valide e saranno escluse.

Nel caso in cui il medesimo prezzo migliore sia offerto da duo o più partecipanti si procede nei modi previsti dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924, tra i partecipanti che hanno presentato offerte di pari importo; nel caso di loro assenza o qualora non intendano migliorare la propria offerta, o qualora all'asta presenzi un soggetto non munito di poteri idonei a manifestare la volontà dell'ente di appartenenza, la sorte decide che è l'aggiudicatario.

L'aggiudicazione provvisoria è risolutivamente condizionata alla cessione delle azioni al socio (o ai soci) che ha (o hanno) esercitato i diritto di prelazione, così come disciplinato dall'art. 9 dello Statuto di Atvo S.p.A..

L'aggiudicazione provvisoria è, altresì, risolutivamente condizionata alla manifestazione del gradimento, così come disciplinata dallo statuto di Atvo S.p.A..

Nel caso di diniego di gradimento, l'aggiudicazione provvisoria cesserà di avere efficacia. Qualora unitamente al diniego di gradimento venisse indicato un acquirente alternativo l'Amministrazione Comunale provvederà ad aggiudicare provvisoriamente il contratto al soggetto indicato.

Nel caso di cessione delle azioni ad uno o più soci ha hanno esercitato il diritto di prelazione, l'aggiudicazione provvisoria cesserà di avere efficacia, e la procedura si riterrà conclusa con il trasferimento delle azioni al socio (o ai soci) che ha (o hanno) esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso che nessun socio acquisti le azioni mediante esercizio del diritto di prelazione e nel caso non ci sia un diniego al gradimento, ed eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legge, si procederà all'aggiudicazione definitiva con apposita determinazione.

Non si procederà ad aggiudicazione definitiva, qualora dagli accertamenti esperiti emergano situazioni ostative previste dal presente Disciplinare ovvero dalla normativa vigente. In questo caso l'aggiudicatario provvisorio si intenderà decaduto dall'aggiudicazione provvisoria e l'Amministrazione incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penali irriducibile, ovvero escuterà la fideiussione, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Modalità di pagamento:

Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della stipula in forma pubblico amministrativa del contratto di compravendita con il Comune di Fossalta di Portogruaro.

Al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà consegnare la ricevuta del bonifico del versamento effettuato sul conto corrente intestato al Comune di Fossalta di Portogruaro presso la Tesoreria Comune.

Il deposito cauzionale verrà restituito contestualmente alla stipula del contratto.
Sono a carico dell'acquirente tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di trasferimento.

Stipulazione del contratto

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a stipulare il contratto di compravendita entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Il contratto verrà stipulato con la forma dell'atto pubblico amministrativo con rogito da parte del Segretario Comunale e spese e diritti a carico del compratore.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto nel termine sopraindicato, per fatto dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione della gara e l'Amministrazione incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile. ovvero escuterà la fidejussione, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Documentazione disponibile

Sono a disposizione degli interessati oltre agli atti di gara che potranno farne richiesta scritta, anche via fax (0421/249579), i seguenti documenti:

- Statuto delle società;
- Ultimi bilanci d'esercizio approvati dalla Società.

Forme di pubblicità:

Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fossalta di Portogruaro, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel BUR del Veneto, nonché reso disponibile in forma integrale sul sito internet dell'Amministrazione: www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it alla voce bandi (sezione Amministrazione Trasparente).

Sarà inoltre possibile richiederne copia integrale alla stessa Amministrazione con le modalità indicate al punto precedente.

Disposizioni varie

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione alla procedura di gara, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando, sarà fatto riferimento alla legge e al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924, n. 827, nonché alle norme vigenti in materia..

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra quelle citate e quelle del presente Bando.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, confermando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura di gara. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara.

L'accesso agli atti da parte degli interessati è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a cui si rinvia espressamente.
I diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del Decreto legislativo citato sono esercitabili con le modalità di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.

Fossalta di Portogruaro, **3 agosto 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Orso